

MISURA/SOTTOMISURA: Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole**AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

L' "Agricoltura Blu" o Agricoltura Conservativa comprende un sistema di pratiche agronomiche combinate, finalizzate a diminuire i processi di degradazione strutturale del terreno coltivato e ad aumentare la capacità di conservazione dell'acqua nel profilo. L' Azione 1 della misura 214/i promuove tali tecniche colturali innovative, nell'ottica del mantenimento e della tutela della risorsa suolo, perseguendo altresì lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera.

In tale contesto, la semina su sodo - che rappresenta una modalità molto incisiva di agricoltura conservativa, e che viene proposta in via esclusiva con la presente azione - definisce un percorso "virtuoso", nell'ambito di interventi mirati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, grazie alle ridotte esigenze energetiche delle formazioni colturali che richiede e alla capacità di preservare gli stock di carbonio del suolo, diversamente dalle lavorazioni meccaniche tradizionali, che caratterizzano il contesto dell'ordinarietà operativa per le superfici seminate negli ambiti di pianura e di collina della Regione del Veneto.

1.2 - Obiettivi

- a. Riduzione della perdita di Carbonio organico dei seminativi causata dalle lavorazioni meccaniche intensive;
- b. Riduzione delle emissioni di CO₂ dovute alle lavorazioni intensive ed alle pratiche agronomiche tradizionali sulle superfici seminate;
- c. Aumento della biodiversità nello strato attivo del terreno.

1.3 - Ambito territoriale

SAU seminativa della Regione del Veneto di pianura e collina ISTAT.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

L'adesione alla presente azione può avvenire anche solo con una UTE.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I beneficiari dell'aiuto dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 –Impegni previsti

3.1.1 Impegni

L'agricoltore che vuole aderire al presente bando deve:

1. Adottare le tecniche di agricoltura conservativa (AGRICOLTURA BLU) su una superficie pari ad almeno il 25% della superficie seminativa aziendale. La superficie minima ad impegno è comunque pari ad 1 ha. Le particelle catastali inizialmente indicate nella domanda di aiuto dovranno essere mantenute continuativamente nell'impegno agroambientale per l'intero periodo quinquennale;
2. Adottare in via esclusiva la semina su sodo (*sod seeding*), consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta avente la larghezza di 8-10 cm ed una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina;
3. Rispettare il divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno;
4. Applicare un modello di successione colturale rispettoso dei criteri dell'AGRICOLTURA BLU, ovvero prevedendo l'alternanza di cereali autunno vernini o colza/altre crucifere, mais e soia. È condizione obbligatoria il divieto di risemina sulla medesima superficie del mais, in qualità di coltura principale, per due anni consecutivi;
5. Trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale del mais, qualora non raccolto allo stato ceroso. In ogni caso vanno mantenuti in loco tutti i residui colturali e le stoppie delle colture seminative principali (mais, soia, frumento, colza, ...) secondo la tecnica del *mulching*. Tale tecnica prevede formazione di uno strato di materiale vegetale sparso sul terreno coltivato con i residui colturali, che permane costantemente sulla superficie per tutto il periodo d'impegno, indipendentemente dalle attività di semina delle colture seminative a seguire in successione.
6. Assicurare la copertura continuativa del terreno durante tutto l'arco dell'anno, attraverso la semina, successivamente alla raccolta della coltura seminativa principale, di:
 - o erbai primaverili-estivi (costituiti da erbai intercalari di graminacee oppure da miscugli di graminacee ed altre specie), di cui è ammessa la raccolta,

Oppure:

- o *cover crops* autunno-vernine costituite in prevalenza da specie erbacee graminacee. Le tipologie specie erbacee adottabili per *cover crops* sono: sulla, lupinella, *dactylis glomerata*, loietto o altre graminacee, trifogli, crucifere (rafano, senape, brassica, facelia, tranne in precessione al mais perché determinano allelopatie radicali). Allo scopo si rimanda ai riferimenti all'apposito Allegato Tecnico.

*Solamente a fine ciclo della cover crop autunno vernina, è permesso, in via esclusiva, l'utilizzo di disseccanti totali finalizzati alla sua devitalizzazione in loco, preliminarmente e in modo funzionale all'avvio delle operazioni di semina primaverile della coltura seminativa principale successiva.*¹¹

Le indicazioni tecniche ed operative in merito alle tipologie di specie finalizzate alla semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili/estivi costituiscono **Allegato tecnico** alla presente azione.

7. Somministrare in dosi frazionate e/o localizzate azoto e fosforo, durante la stagione vegetativa della coltura principale;
8. Frazionare e/o localizzare gli interventi di controllo delle infestanti sulla coltura seminativa principale;

¹¹ Sostituzione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

9. Effettuare l'analisi chimico-fisica annuale dei terreni (suddivise per appezzamenti), al fine di stabilire il loro grado di attitudine all'attivazione delle tecniche di non lavorazione e di monitorarne successivamente in corso di impegno i parametri, riportandoli nell'apposito registro degli interventi colturali, tenuto conto di quanto indicato dal D.M. 13-9-1999 Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo".
10. Redigere, annotando con cadenza almeno mensile, il REGISTRO DEGLI INTERVENTI COLTURALI, che, per quanto riguarda ciascuna annualità dell'impegno quinquennale, include:
 - o i risultati delle analisi chimiche del terreno, sulle superfici aziendali sottoposte ad impegno;
 - o la coltura seminativa principale, gli erbai primaverili/estivi o le colture di copertura (*cover crops*) adottate negli appezzamenti ad impegno;
 - o le date di semina, di fertilizzazione e dei trattamenti con agrofarmaci e di devitalizzazione delle *cover crops*;
11. In casi giustificati da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (presenza di anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) e preliminarmente comunicati dall'agricoltore e autorizzati da Avepa, che ne dà conoscenza agli Uffici regionali, possono essere adottate tecniche di *non lavorazione profonda* mediante l'uso di decompattatori.

3.2 - Limiti e condizioni

Le aziende che vorranno aderire al presente bando dell'Azione 1 sono obbligatoriamente soggette ai seguenti vincoli e limitazioni:

1. Con riferimento alle particelle catastali soggette ad impegno, il pagamento agroambientale è riconosciuto esclusivamente alle aziende che introducono per la prima volta le tecniche di Agricoltura Conservativa (AGRICOLTURA BLU) su tale superficie seminativa aziendale;
2. Superficie minima ad impegno pari al 25% della superficie seminativa aziendale, e, comunque, pari almeno ad 1 ha. L'impegno deve essere continuativo per l'intero quinquennio sulle particelle catastali indicate nella domanda di aiuto iniziale;
3. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
4. Divieto di aratura e di effettuare lavorazioni per la preparazione del letto di semina (erpicoltura, estirpatura, sarchiatura ...). Sono escluse anche le operazioni meccaniche effettuate solo in corrispondenza della fila di semina.
5. Divieto di fertilizzazione, diserbo, utilizzo di agrofarmaci e asportazione delle colture di copertura (*cover crops*);
6. Divieto di semina del mais come coltura principale per due anni consecutivi;
7. Non possono accedere al bando della presente Azione 1:
 - Superfici investite a colture orticole;
 - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
 - Superficie investite a fruttiferi;
 - Giardini o orti familiari;
 - Superfici disattivate;
 - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
 - Superfici boscate;
 - Superfici non seminate;
 - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica.

8. Al fine di devitalizzare la *cover crop*, sono ammessi esclusivamente principi attivi dissecanti totali (es. *Gliphosate, Glufosinate Ammonio e Glifosate Trimesio*).

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui alla DGR 29.12.2009 n. 4081: "Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2010". In particolare, si prevede il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria afferenti l'Atto A4 "Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", che, tra gli altri, detta le disposizioni in merito ai periodi di sospensione della distribuzione degli effluenti e alle quantità di azoto di origine zootecnica che possono essere oggetto di utilizzo agronomico, nonché dello Standard 1.1 "Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche", Standard 1.2 "Copertura minima del suolo", Standard 2.1 "Gestione delle stoppie" e dello Standard 2.2 "Avvicendamento delle colture".

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009, n. 30125.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a 10.000.000€.

Nel caso in cui con il presente bando non vengano esaurite completamente le risorse finanziarie messe a disposizione nella graduatoria della sottomisura 214-i, azione 1, i fondi eccedenti verranno utilizzati per il finanziamento della graduatoria della sottomisura 214-i, azione 2, nel caso in cui non risultino sufficienti le risorse a bando, al fine di finanziare la massima parte di domante elegibili.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'importo massimo del premio è pari a 400 euro/ha/anno, per un periodo di impegno pari a 5 anni.

Il pagamento unitario sopra riportato è suscettibile di modifica in aumento, in relazione agli esiti delle proposte di modifica al PSR che gli Uffici della Giunta Regionale stanno avviando in sede comunitaria.¹²

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;	<ul style="list-style-type: none"> Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; Il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; 	10

¹² Integrazione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

	<ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006); • L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007 , e successive modifiche ed integrazioni); 	
--	--	--

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità'

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità – azione coltivatori custodi

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 221 - Primo imboscamento di terreni agricoli

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole - AZIONE 2 – Copertura continuativa del suolo

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;

2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro la scadenza del presente bando, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.

Nel piano colturale annuale in fascicolo devono essere correttamente compilati, pena la reiezione della domanda, sia la colonna in cui viene indicata la tipologia di coltura principale, sia la colonna che definisce la tipologia di coltura secondaria in successione alla principale.

I documenti indicate ai numeri 1., 2. e 3.e le compilazioni di cui al paragrafo precedente sono considerati elementi essenziali e pertanto la loro mancata presentazione/compilazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM 1205/2008 (ora DM 22/12/2009, n 30125) e, in ambito regionale, con DGR 1659 del 24/6/2008.

7. ALLEGATI TECNICI

La Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura approverà, con apposito provvedimento, l'Allegato tecnico contenente le indicazioni operative riguardanti le tipologie di specie erbacee utilizzabili per la semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili-estivi da realizzare con l'azione 1 e 2 della sottomisura 214-i e con la sottoazione 2 della sottomisura 214-j.

ALLEGATO TECNICO 1 : FAC SIMILE DI REGISTRO DEGLI INTERVENTI CULTURALI

SOTTOMISURA 214/I AZIONE 1

SCHEMA AZIENDA GENERALE

Anno di riferimento: _____

Denominazione o ragione sociale Azienda

CUAA _____

Indirizzo _____ Comune _____ CAP _____ Prov _____

REGISTRO DEGLI INTERVENTI CULTURALI

APPEZZAMENTO	EPOCA DI INTERVENTO (gg/mm/aa)	TIPOLOGIA DI INTERVENTO CULTURALE	NOTE	FIRMA
		Risultati delle analisi chimiche del terreno		
		Coltura seminativa principale		
		- <i>Tipologia colturale</i>		
		- <i>Data semina</i>		
		- <i>Data 1° fertilizzazione localizzata</i>		

		- Data 2° fertilizzazione localizzata (a seguire)		
		- Data intervento di controllo		
		- Data raccolta		
		Erbai primaverili/estivi		
		- Tipologia colturale		
		- Data semina		
		- Data raccolta		
		Colture di copertura		
		- Tipologia colturale		
		- Data semina		
		- Data disseccamento		